

## **Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola**



notiziario web a cura dell'Agorà - anno  
2020 marzo n. 2

Si prega di non rispondere a questa mail  
in quanto inviata a tutti gli iscritti in  
modalità contestuale e attraverso  
modalità hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di  
ipertesto e pertanto è possibile la  
consultazione dei siti correlati,  
semplicemente cliccando sui link  
presenti)

(.per altre news vai a  
[www.agorascuola.org](http://www.agorascuola.org) –

per l'archivio normativo vai a  
[www.agorascuola.it](http://www.agorascuola.it) )

**per comunicare :**

**agorascuola@agorascuola.it**

**Trasferimenti e passaggi 2020/2021  
(x docenti e ATA di ruolo) - Scadenze:  
ATA /27 aprile**

**docenti 21 aprile**



**Numero  
riservato agli  
iscritti**

**328 7084307**

**Telefonare dalle 12.00 alle  
13.00 e dalle 18.00 alle  
20.00**

**Per fare domanda di trasferimento prendere contatti sulla mail [agorascuolamobilita@gmail.com](mailto:agorascuolamobilita@gmail.com) (unica mail dedicata ai trasferimenti..)**

**Considerate le attuali difficoltà connesse al raggiungimento della sede sindacale rimaniamo a disposizione in tali forme alternative alla presenza.**

**Nello stesso giornale potete trovare le schede informative docenti e/o ATA da compilare ed inviare ad Agorà per il trasferimento/passaggio entro mercoledì 8 aprile**



**Si deve compilare la scheda laddove non sia stata inoltrata in precedenza domanda on line di trasferimento presso la ns. Struttura alla quale potremmo attingere per i primi riferimenti.**

\*\*\*\*\*

## **L'ordinanza**

### **Obbligo quinquennale per tutti gli assunti dal 1° settembre 2020**

Il [comma 17-octies dell'articolo 1 del Decreto Scuola 126/219](#) innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, con alcune limitate eccezioni.

**Fanno eccezione le assunzioni effettuate fino all'a.s. 2019/20, nelle quali alcuni docenti hanno il vincolo triennale (infanzia e primaria) e alcuni già quello quinquennale (scuola secondaria), in riferimento alla graduatoria da cui sono stati assunti in ruolo.**

In dettaglio, il **comma 17-octies** stabilisce che i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro

ruolo o classe di concorso solo **dopo 5 anni scolastici** di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Tale previsione si **applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020-2021.**

L'obbligo di permanenza quinquennale è parimenti esteso anche:

- al personale docente della scuola **secondaria di primo e secondo grado** che supera il periodo di formazione e di prova del **concorso straordinario** secondaria
- al personale docente ed educativo immesso in ruolo, a domanda, in province diverse da quelle delle rispettive graduatorie qualora residuino posti vacanti e disponibili. (in base a CALL VELOCE e fascia aggiuntiva)

## **Nessun blocco per domanda interprovinciale**

Tutti i **neoassunti dell'anno 2018/19** hanno potuto inoltrare **domanda di trasferimento per altra provincia** (esprimendo anche più province nell'unica domanda o solo esprimendo preferenze per altra provincia).

Dal momento che il CCNI è **triennale**, non si può certo pensare ad una disparità tra i neoassunti del 2018/19 rispetto a quelli del 2019/20, per cui anche tali docenti inseriti nelle GAE o nei concorsi 2016 e 2018 **potranno tranquillamente inoltrare domanda di trasferimento anche per altra provincia.**

Nel CCNI firmato il 6 marzo 2019 e valevole per il triennio 2019/22 – infatti- **non c'è alcun accenno ad un eventuale blocco triennale interprovinciale per i neoassunti**

Rimangono invece, almeno fino ad oggi, **3 tipologie di “blocchi”, che avranno delle ripercussioni anche per i prossimi neo assunti in ruolo:**

1. **blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall'a.s. 2019/20):**  
quando nella domanda di trasferimento/passaggio si ottiene una scuola indicata puntualmente nella domanda ( a meno che non si utilizzi una precedenza legge 104 e/o non si sia un perdente posto. **Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento;**

2. **blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631**  
Riguarda i docenti **inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12** (o mesi successivi) **quindi con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018** . Per loro il blocco è partito **il 1 settembre 2019** per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per 5 anni.

Si ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però **entro il 31/8** (DDG **85/2018**) e che hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui hanno svolto il percorso, **non rientrano nel blocco**

[La nota MI del 24 marzo 2020](#)

### **Blocco quinquennale**

Per il personale docente – che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – immesso in ruolo il 1 settembre 2019, si richiama la recente normativa intervenuta:

– art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3): “L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”;

### **Nessun blocco**

– art. 1, comma 795 legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo”.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico per consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

a) docenti sovrannumerari o in esubero o ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;

b) docenti avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019 soggetti quindi alla disciplina prevista decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018.

### **Blocco triennale**

In merito al CCNI mobilità per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, si richiama inoltre l’attenzione sull’articolo 2, comma 2:

“[Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1\) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018](#) il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

### **Personale educativo**

**Per il personale educativo** si procederà secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza (decorrenza 4 maggio p.v.).

## Insegnanti di religione cattolica

Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità per l'invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica.

## Decreto cura Italia

### Permessi legge 104/1992

*(articolo 24, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)*

Per i mesi di marzo e aprile aumentato il numero di giorni di permesso per assistere un familiare disabile ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/92.

Uno specifico articolo ([articolo 24](#)) amplia eccezionalmente – per i mesi di marzo e di aprile 2020 – i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992.

In realtà il testo letterale è piuttosto ambiguo e si presta a diverse letture; l'articolo recita testualmente: *"Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020."*

La *prima lettura* più favorevole è: a regime normale i giorni di permesso sono 3 mensili; con il nuovo decreto saranno 15 mensili. Se ne aggiungono quindi 12 mensili.

La *seconda lettura*, meno favorevole e condizionata da quel "complessive" è che per marzo e aprile si aggiungano 12 giornate totali di permesso. Il che significherebbe che **il totale dei permessi sia: 3 (già previsti a marzo) + 3 (già previsti ad aprile) + 12 (a distribuire fra marzo e aprile) = 18 giorni totali di permesso fra marzo e aprile.**

Il 18 marzo nel suo sito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è intervenuto a parziale chiarimento dei dubbi espressi qui sopra.

L'Ufficio, che dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio, così precisa:

*"I lavoratori che assistono una persona con disabilità e **quelli cui è riconosciuta disabilità grave** hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. **Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese).**"*

Quindi è corretta la seconda interpretazione, quella meno favorevole.

Al di là di questi aspetti, va detto che il testo del decreto si riferisce ai permessi previsti dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/1992: sono le tre giornate (non i permessi ad ore) e sono quelle concesse ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata; quei permessi sono estesi dal comma 6 dello stesso articolo 33 anche ai lavoratori con disabilità grave accertata.

L'INPS nel suo [messaggio 1281](#) del 20/03/2020 ha precisato che l'estensione di permessi riguarda solo i lavoratori che assistono le persone con disabilità grave **e non** anche i lavoratori con disabilità grave.

La [più recente circolare del Ministero del lavoro](#) che **corregge il primo messaggio INPS precisando che l'ampliamento dei permessi spetta anche ai lavoratori con grave disabilità** e non solo ai lavoratori che assistono familiare con grave disabilità.

Nei prossimi giorni verosimilmente ci saranno anche indicazioni operative di INPS e della Funzione Pubblica se non anche del Ministero del Lavoro.

Rimangono invariate le altre norme relative alla retribuzione, alla copertura previdenziale, al referente unico, la distanza massima rispetto al domicilio dell'assistito ecc.

\*\*\*\*\*

Il lavoratore con legge 104 articolo 3 comma 3 ha diritto di fruizione, per se stesso, come è noto, dei 3 giorni di permesso retribuito mensili (fruibili a giorni, frazionati a ore o anche in modalità di 2 ore al giorno), ma può fruire per se stesso anche del congedo straordinario di 2 anni?

### **Congedo straordinario per lavoratore disabile**

In questo caso bisogna fare una netta distinzione tra:

- congedo straordinario retribuito per l'assistenza dei familiari con handicap della durata di 2 anni
- congedo straordinario non retribuito, sempre della durata di 2 anni, fruibile per la propria disabilità.

Il congedo straordinario retribuito regolato dalla legge 151, è una misura a favore dei lavoratori che assistono familiari con handicap grave in base alla legge 104 articolo 3 comma 3, che permette un'assenza dal lavoro di 2 anni indennizzata durante la quale il lavoratore conserva il posto di lavoro. Il disabile può fruire di questa tipologia di congedo se a sua volta assiste un familiare con handicap grave, ma non può fruirne per se stesso.

Il lavoratore disabile per se stesso, però, può fruire di un congedo, sempre della durata biennale, che gli permette la conservazione del posto di lavoro, ma non retribuito. Si tratta di una sorta di aspettativa per gravi motivi personali che permette la conservazione del posto di lavoro e delle mansioni, ma il congedo non dà diritto a retribuzione e a contributi figurativi (a differenza di quello retribuito). Il lavoratore disabile, però, ha la facoltà di riscattare a titolo oneroso i 2 anni di congedo non retribuito per non perdere il periodo di contribuzione.

\*\*\*\*\*

## **Gestione coronavirus**

[..il contributo della Regione Umbria](#)

[FAQ sulle misure adottate dal Governo](#)

\*\*\*\*\*



Trasferimenti 2020/2021 docenti

Gli interessati dovranno **compilare la scheda che segue** per le attività necessarie per l'inserimento on line dei dati relativi al punteggio spettante e : consegnarla ad Agorà - subito – tramite invio per mail a [agorascuolamobilita@gmail.com](mailto:agorascuolamobilita@gmail.com)

**E' necessaria la massima collaborazione.**

**N.B.: LA SCHEDA NON DEVE ESSERE COMPILATA NUOVAMENTE DAI DOCENTI CHE ABBIANO PROVVEDUTO A TALE ADEMPIMENTO NEGLI ANNI PRECEDENTI**

Agorà Scuola  
Agorà Scuola

**Assunto anno \_\_\_\_\_ da concorso.. .....Gae....**

Sede assegnata:      provincia..... scuola.....ambito.....

\*\*\*\*\*

**Cognome                  Nome                  telefono                  cellulare**  
-----

**username                  password                  codice dispositivo                  per sistema**

**POLIS** (“istanze on line”)

**TITOLO DI STUDIO                  materia di insegnamento                  altra laurea**  
-----

**Abilitazione                  \*** da concorso(specificare D.M.. e punteggio)  
-----

**\*** da abilitazione riservata      (specificare D.M.. e punteggio)  
-----

Altra abilitazione da concorso (specificare D.M.. e punteggio)

---

---

Master o corsi perfezionamento 1500 ore/60 crediti (specificare anno accademico, denominazione del corso, data di conseguimento, Università, NUMERO CFU E ORE CON ESAME FINALE)

---

---

---

---

---

---

---

---

**Servizi** (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di docente per gli anni scolastici **di almeno 180 giorni**, compresa denominazione scuole, insegnamento prestato)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---






Tutto quanto sopra premesso

**dichiaro**

di autorizzare Agorà Sindacato Naz.le Aut. Scuola, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi per la definizione delle pratiche statutariamente previste, riguardanti la mia persona.

In fede

Firma -----

Data -----

**Trasferimenti 2020/2021 ATA**

**Gli interessati dovranno compilare la scheda che segue per le attività necessarie per l’inserimento on line dei dati relativi al punteggio spettante e :  
inviarla per mail a [agorascuolamobilita@gmail.com](mailto:agorascuolamobilita@gmail.com)**

**E' necessaria la massima collaborazione.**

---

**N.B.: LA SCHEDA NON DEVE ESSERE COMPILATA NUOVAMENTE DA COLORO CHE ABBIANO PROVVEDUTO A TALE ADEMPIMENTO NEGLI ANNI PRECEDENTI**

# Agorà Scuola

## Agorà Scuola

**Assunto anno \_\_\_\_\_ da concorso.. .....**

Sede assegnata:           provincia..... scuola.....

\*\*\*\*\*

Cognome	Nome	telefono cellulare	telefono fisso
-----	-----	-----	-----

username	password	codice dispositivo	(per sistema POLIS)
("istanze on line")			

-----

Mail istruzione	password	cognome madre
-----	-----	-----

**CODICE FISCALE**  
-----  
-----

**Servizi** (specificare i servizi PRE RUOLO in qualità di PERSONALE ATA e/o DOCENTE, compresi aa.ss. denominazione scuole ,durata e qualifica: coll.scol/ass.amm/ass.tecnico/docente **alle dipendenze delle scuole statali con retribuzione a carico dello Stato** )

---

---






Tutto quanto sopra premesso

**dichiaro**

di autorizzare Agorà Sindacato Naz.le Aut. Scuola, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi per la definizione delle pratiche statutariamente previste, riguardanti la mia persona.

In fede

Firma      -----


Data        -----

**Circolare MIUR 392 del 18 marzo (coronavirus e scuole.)**  
**Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.**

L'articolo 120, comma 4, consente la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per **assistenti tecnici** (\*) da parte delle istituzioni scolastiche del I ciclo. Saranno date indicazioni in merito alle graduatorie da utilizzare per il conferimento dei predetti incarichi.

(\*) **n.d.r.:** area informatica/elettronica

**Circolare 388 del 17/03/2020**



Ovvero.....[Decreto legge 18/2020](#)

4 .Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere **contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici**, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**Sei un assistente tecnico.... in attesa di lavoro..... area AR02 informatica/elettronica? ..Informati presso gli Istituti comprensivi e le Direzioni didattiche.**

\*\*\*\*\*

## **I TITOLI VALUTABILI NELLE VARIE GRADUATORIE DI CUI E' PREVISTO IL RINNOVO.**

### **Valutazione del punteggio dei titoli culturali (certificazioni linguistiche e informatiche)**

**... per attuare scelte formative secondo parametri oggettivi... e non secondo le sollecitazioni di questa o quella Agenzia..**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

-  [Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti II Fascia 2017](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti III Fascia 2017](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Esaurimento Insegnanti \(D.M. n. 235/14\)](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie ATA 2017](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Concorso DS 2016/17](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Concorso a Cattedre 2015/2016](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Mobilità: docenti, ATA ed educatori 2016](#)
-  [Riconoscimento dei titoli di specializzazione - Italiano L2 \(Italiano per stranieri\) 2015](#)
-  [Graduatorie Interne Istituto 2016](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli \(Allegato C\) - Concorso DSGA](#)

.....: **Entro il 10 aprile sarà pubblicato il decreto che dà avvio ai bandi ATA 24 mesi.** (SCADENZA NON ANCORA DISPONIBILE)

Nei giorni seguenti gli USR fisseranno le date di scadenza per ciascuna regione. I profili professionali per cui si può concorrere sono: • Assistente Amministrativo • Assistente Tecnico • Cuoco • Guardarobiere • Infermiere • Addetto alle aziende agrarie • Collaboratore Scolastico

#### Requisiti

Il requisito fondamentale è un'anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

- a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);

\*\*\*\*\*

## **Accesso agli atti per procedimento disciplinare, l'accusato ha diritto di conoscere i segnalanti e il contenuto della segnalazione?**

*di Avv. Marco Barone*

Capita spesso di veder dei procedimenti disciplinari avere luogo dopo delle segnalazioni. Il lavoratore, ha per diritto riconosciuto espressamente dalla legge, quello di visionare ed estrarre tutti gli atti correlati al procedimento disciplinare per difendersi compiutamente. Discorso più controverso per il diritto di avere anche i nominativi dei segnalanti. Sul punto interviene una importante sentenza del Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 28-11-2019) 02-01-2020, n. 28

### **In Fatto**



Un Dirigente scolastico tramite i propri difensori in relazione all'avvio di un procedimento disciplinare chiedeva una serie di atti e documenti. L'amministrazione non rispondeva pienamente alle richieste. Non avendo ottenuto riscontro alla propria domanda di accesso agli atti con il ricorso in primo grado ha chiesto l'annullamento del diniego maturato per silentium e l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione, con conseguente condanna dell'amministrazione agli adempimenti consequenziali. Il T.A.R. riteneva parzialmente fondate le censure proposte, sottolineando l'illegittimità dell'operato della pubblica amministrazione, in relazione alla mancata concessione dell'accesso agli atti richiesti, mitigando però l'accoglimento dell'istanza negando alla ricorrente la conoscenza dei dati riguardanti l'identità dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni.

## **Il diritto del lavoratore di visionare ed accedere agli atti**

Il lavoratore per potersi difendere nell'ambito del procedimento disciplinare ma anche al fine di tutelare la propria persona ha chiesto i documenti inerenti alla procedura a cui era stata sottoposta. Il primo giudice, da un lato, ha riconosciuto che **in relazione agli atti del procedimento disciplinare debba riconoscersi in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, strumentale alla difesa** della ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare subito e sfociato nell'irrogazione di una sanzione; dall'altro, ha ritenuto che l'amministrazione dovesse oscurare i dati riguardanti l'identità dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 (come da ultimo modificato dall'art. 1 della L. n. 179 del 2017) il quale notoriamente disciplina il c.d. Whistleblowing. Nel motivare la sua decisione, il T.A.R. si è discostato da un suo stesso precedente, evocato sia in primo grado che davanti a questo Consiglio dall'appellante, ossia la sentenza 8 giugno 2018, n.3880, resa tra le stesse parti processuali.

## **La normativa**

Occorre in primo luogo ricordare come la disciplina del citato art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 sia derogatoria rispetto a quella generale in tema di ostensibilità degli atti della pubblica amministrazione. L'accesso ai documenti costituisce infatti un principio generale dell'attività amministrativa (art. 22, comma 2, L. n. 241 del 1990) e la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni (art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009; art. 1 D.Lgs. n. 33 del 2013). In questa direzione, si muovono gli ulteriori interventi legislativo, come quello contenuto nella L. n. 190 del 2012 e nel successivo D.Lgs. n. 33 del 2013, con l'introduzione dell'istituto dell'accesso civico; e poi, a seguito del D.Lgs. n. 97 del 2016 e alla riformulazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, la nascita del cd. accesso generalizzato, quale istituto attinente alla cd. solidarietà orizzontale, quale nuovo modello di cittadinanza attiva (sul fondamento dei vari istituti sommariamente descritti, vedi Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1546, dove si legge che "Sia l'accesso documentale ex art. 22 della L. n. 241 del 1990, sia l'accesso civico ex art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, hanno lo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire la partecipazione dei privati"). Appare allora evidente che la disciplina di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2019 si ponga in rapporto di eccezione rispetto al principio generale di accessibilità nei casi in cui sussista un interesse giuridicamente rilevante. Tale eccezionalità è suffragata anche dalla lettura della disposizione stessa, che collega la sua applicabilità ad una serie di presupposti molto stringenti (in particolare l'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e i soggetti tassativamente indicati come destinatari della segnalazione). Ne deriva che l'istituto, secondo le regole delle norme eccezionali, non possa essere applicato "oltre i casi e i tempi in esse considerati", secondo la regola di cui all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

## **L'istituto del whistleblowing (segnalazione di illeciti) e il diritto di accesso agli atti**

In tema di applicazione dell'istituto del cd. **whistleblowing**, (segnalazione di illeciti) disciplinato dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, ogni qualvolta si sia in presenza di una segnalazione non indirizzata ai soggetti ivi indicati (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; Autorità nazionale anticorruzione; autorità giudiziaria ordinaria o contabile) e non motivata "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione" (come avviene quando vi confluiscano anche scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro), la segnalazione stessa non è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**n.d.r.: In estrema sintesi:** qualora l'interesse da tutelare sia squisitamente personale da parte dell'alunno e/o della famiglia ed estraneo all'ipotesi di segnalazione di illeciti di interesse amministrativo, contabile o penale, qualsiasi segnalazione **non** potrà essere sottratta all'accesso agli atti ed a chi li ha prodotti da parte della Amministrazione scolastica.